c) come e dove depositare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza;

d) come e quando la decisione relativa all'apertura di una procedura di insolvenza è notificata al debitore.

6. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera b), include:

a) l'elenco delle persone che possono insinuare un credito;

b) l'elenco delle condizioni per l'insinuazione di un credito;

c) il termine per l'insinuazione di un credito;

d) come ottenere il modulo per l'insinuazione di un credito, se del caso;

e) come e dove insinuare un credito;

f) come viene verificato e convalidato il credito.

7. Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 4 entro un mese dall'entrata in vigore delle eventuali modifiche pertinenti del diritto nazionale. Le schede recanti le informazioni chiave contengono la dichiarazione seguente: «La presente scheda recante le informazioni chiave è aggiornata al … [data di presentazione delle informazioni alla Commissione o data dell'aggiornamento]».

8. La Commissione provvede affinché le schede recanti le informazioni chiave siano disponibili al pubblico in inglese, francese, tedesco e nella lingua originale, se diversa, sul portale europeo della giustizia elettronica nella sezione «Insolvenza/fallimento» di ciascuno Stato membro.

9. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il formato della scheda recante le informazioni chiave mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

10. Gli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848 forniscono la scheda recante le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE coerentemente con l'articolo 86 di tale regolamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Misure di urgenza

1. Gli Stati membri possono derogare all'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli II, V e VI in caso di situazioni straordinarie che perturbino gravemente le attività economiche a livello degli Stati membri o delle loro regioni, qualora e nella misura in cui l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento di tali titoli comporti il rischio di insolvenze diffuse, anche per le imprese che in circostanze ordinarie sarebbero economicamente sostenibili.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 e la sua durata sono proporzionate e limitate a quanto essenziale per contenere, attenuare, risolvere o prevenire le gravi perturbazioni di cui a tale paragrafo.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione la deroga di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla sua entrata in vigore.